

*Ente*

## **Partito repubblicano italiano - Federazione regionale del Trentino-Alto**

### **Adige**

1947 -

#### **Luoghi**

Trento

#### **Altre forme del nome**

Partito repubblicano italiano - Federazione regionale tridentina

Partito repubblicano italiano - Federazione repubblicana trentina

#### **Archivi prodotti**

Partito repubblicano italiano. Federazione regionale del Trentino-Alto Adige. Federazione provinciale di Trento, 1947 -

#### **Storia**

Al termine del primo conflitto mondiale, con l'annessione del Trentino al Regno d'Italia e nel brevissimo lasso di tempo che precede l'instaurarsi della dittatura fascista, incominciano a definirsi in Trentino gruppi e associazioni politiche di orientamento repubblicano (1). <br>Nel 1920 è attivo a Trento il Circolo repubblicano Ergisto Bezzi che dal '23 si qualifica come "Sezione repubblicana Ergisto Bezzi" in contatto con la segreteria politica del Partito centrale di Roma e con la Federazione repubblicana Veneto-Tridentina; nel 1924 opera anche una Federazione repubblicana trentina con sede a Trento in via Belenzani, e a questa data si contano numerose le sezioni distribuite nei centri principali e minori della provincia (Baselga di Pinè, Canzolino, Denno, Mattarello, Mechel, Palù di Giovo, Pergine, Povo, Predazzo, Riva del Garda, Roncegno, Stenico, Trento, Villa-Banale, Verla, Villazzano).<br>In occasione delle ultime elezioni, relativamente libere, del 1924 la lista repubblicana nella provincia di Trento, che allora comprendeva anche quella dell'attuale provincia di Bolzano, otterrà un successo inaspettato posizionandosi al terzo posto con 7.734 preferenze (2). Dopo lo scioglimento dei partiti imposto dal Fascismo, tuttavia, ogni attività partitica in Italia subirà una battuta d'arresto e la militanza politica avversa al regime, anche in Trentino, potrà esprimersi solo attraverso l'attività clandestina e antifascista (3). Con la caduta del Fascismo, al referendum istituzionale e per la Costituente indetto nel giugno del 1946, che sancirà la nascita della Repubblica italiana e la fine della monarchia, i trentini risponderanno con l'86 per cento di preferenze, segnando una delle percentuali più alte in Italia. Di lì a poco si costituirà la Federazione regionale tridentina del Partito repubblicano italiano (PRI), organo periferico del partito nazionale, nata dalla fusione con il Partito d'Azione (4). La prima sede secondo quanto prescritto dall'art. 16 dello Statuto nazionale è individuata nel capoluogo di regione, in uno stabile nel centro storico di Trento in via Malpaga 3, già sede del cessato Partito d'Azione e del Movimento federalista europeo. Il contratto di locazione dei locali riporta la data 1 aprile 1947 ed è sottoscritto dal

proprietario dell'immobile, Fortunato Rigoni, e Sigismondo Mancini, fratello superstite di Giannantonio, in qualità di segretario del partito (5). Qualche anno più tardi, nel 1954, verrà costituita la Federazione provinciale di Trento del PRI, che condividerà con la Federazione regionale la sede di via Malpaga e quelle successive (6).

### **Condizione giuridica**

Il problema della definizione del ruolo del partito politico nell'ordinamento giuridico italiano nasce da lontano ma non ha ancora trovato un'organica risposta legislativa. Già nel dibattito alla Costituente era emersa l'esigenza di disciplinare nella Carta costituzionale la posizione giuridica dei partiti, quali strumenti per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sia pure rinviando alla legge ordinaria il compito di precisarne le attribuzioni e di stabilire le forme di accertamento dei requisiti richiesti per l'esercizio di tali attribuzioni. Il problema del riconoscimento della personalità giuridica dei partiti si riaffacciò nelle aule parlamentari solo nel 1958 con un disegno di legge presentato da don Luigi Sturzo al Senato. Ma nemmeno l'estrema semplicità delle procedure previste dal senatore Sturzo per consentire il riconoscimento giuridico dei partiti fu sufficiente a fugare le preoccupazioni di quanti "da destra e da sinistra" paventavano che si potesse in tal modo offrire alla maggioranza strumenti di controllo sui partiti di opposizione; e il disegno di legge del senatore Sturzo non fece alcun passo avanti. La questione venne affrontata nuovamente nella prima metà degli anni Settanta in Parlamento, sotto un profilo del tutto diverso: quello relativo all'opportunità di assicurare un finanziamento pubblico ai partiti. E l'art.49 della Costituzione italiana venne invocato col consenso questa volta di tutte le parti politiche, a giustificazione della legittimità costituzionale di un simile intervento. Ma proprio nel momento in cui l'art. 49 veniva richiamato a sostegno della correttezza politico-istituzionale del finanziamento dello Stato ai partiti, si negò da parte della grande maggioranza delle forze politiche (con l'esclusione dei soli liberali e repubblicani) che una volta entrati nell'ordine di idee di garantire il finanziamento pubblico da questo derivasse la necessità di una regolamentazione giuridica dei partiti stessi. Il problema dell'adozione di una normativa organica sui partiti è tuttora irrisolto e in assenza di una disciplina specifica i partiti politici italiani sono soggetti privati assimilati, di fatto, alle associazioni non riconosciute, come del resto avviene per le organizzazioni sindacali (7).

### **Struttura Amministrativa**

Organizzazione del partito (cfr. Statuto approvato al XXVI Congresso nazionale, Firenze, 1958).<br><br>Art. 4 - Il PRI è organizzato in Sezioni, Unioni comunali, Federazioni provinciali, Federazione regionali. E' ammessa, ove se ne ravvisi la opportunità, la costituzione, entro l'organizzazione provinciale, di Consociazioni circondariali. <br>a) Sezioni<br>Art. 5 - La Sezione può essere costituita con un numero non inferiore a 10 e per la sua costituzione i promotori dovranno erigere un verbale da trasmettere alla Direzione della competente federazione provinciale. <br>Art. 6 - La Sezione rappresenta il partito nel Comune o nella zona, promuove la conoscenza negli iscritti delle dottrine e della linea politica del partito e ne svolge opera di propaganda, contribuisce nei modi previsti dallo Statuto alla determinazione dell'indirizzo politico del partito.<br>Art. 7 - Quando in una località si abbia un numero di soci inferiore a 10, essi si costituiranno in gruppo; la organizzazione dei gruppi e le regole di collegamento e rappresentanza per i gruppi medesimi saranno disciplinate dallo statuto dell'organizzazione territoriale competente.<br>Art. 8 - In casi di incompatibilità morale o di rilevanti deviazioni dai fondamentali principi del partito o di gravi e ripetute infrazioni ai doveri propri degli iscritti e delle organizzazioni una sezione può essere sciolta per deliberazione della Federazione provinciale con il nulla osta della Federazione regionale. Contro il provvedimento di scioglimento, il Comitato direttivo della Sezione e, contro il rifiuto del nulla osta della Federazione regionale, la Direzione provinciale possono ricorrere

alla Direzione del partito che decide in via definitiva.<br>b) Unioni comunali<br>Art. 9 - Quando, per delibera a maggioranza assoluta dei presenti, l'Assemblea di una Sezione ne riconosca la opportunità e la federazione provinciale competente ratifichi la decisione, possono essere costituite in un Comune più Sezioni riunite in una Unione comunale. Il Congresso o l'Assemblea dell'Unione è competente ad approvare, a maggioranza assoluta dei voti espressi, la riunificazione delle Sezioni. E' ammessa l'esistenza di Circoli del partito, sotto la giurisdizione di una sua Sezione.<br>Art. 10 - Compiti della Unione comunale sono la rappresentanza del partito nel Comune e la propaganda, la determinazione dell'atteggiamento repubblicano sulle questioni di interesse comunale di competenza dei Consigli comunali e connessi con l'attività di questi, la decisione prevista dall'art. 5 in materia di costituzione di nuove Sezioni nei limiti del Comune, ogni altro incarico di carattere organizzativo ad essa delegato dalla Federazione provinciale.<br>c) Federazioni provinciali<br>Art. 11 - La costituzione delle Federazioni provinciali dovrà essere fatta da un Congresso di tutte le Sezioni della Provincia. Esso sarà convocato per iniziativa della Sezione del capoluogo. Ove tale iniziativa non si verificasse, la federazione regionale dovrà sollecitarla rivolgendo invito alla Sezione del capoluogo e provvedendo, se questo non avesse esito, a convocare essa stessa il predetto Congresso. La sede degli organi direttivi della federazione è nel capoluogo di provincia, salvo diversa decisione del Congresso provinciale.<br>Art. 12 - Compiti delle federazioni provinciali sono: la rappresentanza del Partito nella provincia, con l'impegno di promuoverne tutte le attività politiche, organizzative e di propaganda, il coordinamento, lo stimolo e il controllo politico e amministrativo delle attività delle Sezioni e il loro collegamento con gli organi superiori del partito, la costituzione di nuove Sezioni.<br>Spetta infine alle federazioni provinciali fornire agli iscritti ogni opportuna assistenza nella loro attività politica e nell'espletamento di funzioni pubbliche.<br>Art. 13 - Le Federazioni possono raggruppare, in via eccezionale, anche Sezioni di comuni non appartenenti al territorio della provincia, d'accordo con la Federazione interessata se esiste e, in ogni caso, col benessere della Federazione regionale.<br>Art.14 - Il Congresso della federazione provinciale elegge una Direzione, la quale a sua volta elegge nel suo seno il Segretario provinciale, che rappresenta la Federazione, e gli altri componenti di un Comitato esecutivo. Questo sceglie fra i suoi membri un responsabile per almeno ciascuno dei seguenti settori di lavoro: organizzativo, sindacale ed amministrativo. I consiglieri regionali e provinciali, eletti nell'ambito della provincia, e il sindaco del comune capoluogo, iscritti al PRI, sono membri di diritto della Direzione provinciale, con voto consultivo. Il Congresso è convocato dalla Direzione normalmente una volta l'anno e straordinariamente quando la stessa Direzione provinciale lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un terzo delle sezioni, che comunque rappresentino almeno un quinto degli iscritti della Federazione provinciale. Le Federazioni sono rette da uno Statuto approvato dal Congresso provinciale.<br>Art. 15 - Il Congresso provinciale, su richiesta di una sezione interessata o la Direzione provinciale, quando siano d'accordo tutte le sezioni interessate, può deliberare la costituzione di Consociazioni, assegnando i limiti della circoscrizione, dandone comunicazione alla Direzione nazionale. Le Consociazioni sono organi di decentramento della Federazione provinciale: da questa sono specificati i compiti ad esse assegnati.<br>Lo Statuto che regola il funzionamento della Consociazione dovrà essere ratificato dalla Direzione provinciale.<br>d) Federazioni regionali<br>Art. 16 - La costituzione della Federazione regionale dovrà essere fatta da un Congresso dei rappresentanti delle Sezioni della Regione, ad iniziativa della Sezione di capoluogo o di una qualsiasi delle Sezioni interessate. Ove questa iniziativa, anche dopo formale invito in tal senso alla sezione del capoluogo, venisse a mancare, dovrà il Comitato esecutivo del Partito convocare il predetto Congresso. la sede degli organi direttivi della Federazione è nel capoluogo di Regione, salvo diversa decisione del Congresso regionale.<br>Art. 17 - Compiti delle Federazioni regionali sono: la rappresentanza del partito nella Regione, la determinazione dell'atteggiamento repubblicano sulle questioni riguardanti l'ordinamento regionale, l'attività dei Consigli regionali e i problemi con questa connessi, il coordinamento, lo stimolo e l'integrazione delle attività delle

federazioni provinciali.<br>Art. 18 - Alle Federazioni regionali possono raggrupparsi, in via eccezionale, anche organizzazioni non appartenenti al territorio della regione, d'accordo con la Federazione regionale interessata e, in ogni caso, col benestare del Comitato esecutivo del Partito.<br>Art. 19 - Organi della federazione regionale sono il Congresso regionale e la Direzione regionale, eletta dal Congresso. Sono membri di diritto, con voto consultivo, della Direzione regionale, i parlamentari ed i consiglieri regionali eletti nella regione, nonché i sindaci repubblicani di comuni capoluoghi di provincia della regione. Il Congresso regionale è convocato ordinariamente ogni anno dalla Direzione regionale o, in via straordinaria, quando quest'ultimo organo lo ritenga opportuno, oppure venga richiesto da almeno un terzo delle Federazioni provinciali rappresentanti almeno un quinto degli iscritti. Le Federazioni regionali sono rette da uno Statuto approvato dal Consiglio regionale.<br><br>e) Direzione nazionale<br>Art. 20 - La Direzione nazionale cura e dirige l'attività politica, organizzativa e amministrativa del partito in conformità dei deliberati del Congresso nazionale, vigila sulla esatta osservanza dello Statuto, coordina e stimola la attività delle organizzazioni periferiche. Si compone di 25 membri eletti dal Congresso nazionale, con sistema del voto limitato, ossia con la possibilità di ciascun elettore di votare sino ad un massimo di 18 nominativi. Sono membri di diritto della Direzione, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo, con voto deliberativo i presidenti dei Gruppi parlamentari repubblicani, con voto consultivo i parlamentari repubblicani, il Direttore del Giornale ufficiale di partito, il rappresentante dei gruppi di Azione sociale e i segretari delle federazioni regionali. Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi; in via straordinaria ogni quando il Comitato esecutivo lo ritenga necessario o un quinto dei suoi membri ne faccia richiesta.<br>Art. 21 - La Direzione del partito elegge nel proprio seno un segretario politico del partito, tre vice-segretari e gli altri membri del Comitato esecutivo, formato in tutto da sette membri. Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria una volta alla settimana; in via straordinaria quando il segretario politico lo ritenga necessario o tre membri del Comitato esecutivo ne facciano richiesta. Il Comitato esecutivo attua i deliberati della Direzione, decide in materia di ordinamento degli uffici centrali del partito. Esso delega ai suoi membri l'incarico di sovrintendere a particolari settori di attività. Il segretario politico rappresenta il partito, cura il disbrigo degli affari ordinari e dirige gli uffici centrali. La Direzione del Partito nomina una Commissione consultiva per i problemi organizzativi e una per i problemi sindacali. <br>Art. 22 - I Comitati direttivi delle organizzazioni del partito nei vari gradi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dei competenti organi superiori. Nei casi previsti dall'art. 8 o anche in caso di grave ed insuperabile contrasto con l'azione politica del Partito o di assoluta disfunzione, un comitato direttivo può essere sciolto dall'organo direttivo superiore. Questo procede alla nomina di un Commissario o di una Commissione straordinaria ed indice, entro il termine massimo di tre mesi dal provvedimento di scioglimento, il Congresso o l'Assemblea per l'elezione del nuovo Comitato direttivo.<br><br>Federazione giovanile<br>Art. 23 - Presso ogni sezione deve essere costituito un Circolo giovanile, composto dai giovani di età inferiore ai 21 anni che, orientandosi agli ideali repubblicani, siano regolarmente iscritti alla Federazione giovanile repubblicana [...]. La F.G.R., nello svolgere la sua attività di preparazione politica e di propaganda fra i giovani delle dottrine e del programma repubblicano, gode di autonomia organizzativa, ha un proprio tesseramento e costituisce una organizzazione affiancata a quella del Partito. In ogni organo direttivo del Partito, è delegato dal corrispondente organismo della F.G.R. un giovane con voto consultivo e reciprocamente di ogni organo direttivo della F.G.R. fa parte un rappresentante del Partito, con voto consultivo.<br><br>Movimento femminile<br>Art. 24 - In seno ad ogni sezione dovrà essere costituito un gruppo femminile composto dalle donne iscritte alla sezione stessa, dotato di autonomia organizzativa. detti gruppi saranno collegati nell'ambito della provincia, della regione e della nazione, ad una organizzazione affiancata agli organi direttivi territoriali del Partito ed a questi disciplinarmente sottoposta.<br>In ogni organo direttivo del Partito è delegata dal corrispondente organismo femminile una donna con voto consultivo. Nelle elezioni per i Congressi le Sezioni dovranno comprendere tra i delegati una

rappresentanza femminile.<br><br>Congresso nazionale<br>Art. 27 - Il Congresso nazionale è l'organo sovrano del Partito. Esso deve essere convocato normalmente una volta l'anno nel luogo fissato dalla Direzione del Partito. Dovrà essere convocato anche quando ne facciano richiesta almeno sei Direzioni regionali o le Direzioni di tante Federazioni provinciali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti. L'ordine del giorno dei lavori è compilato dalla Direzione del Partito su proposta del Comitato esecutivo [...]. Il Congresso esamina l'attività politica, organizzativa e amministrativa svolta dalla Direzione, delibera sui programmi, sui metodi politici e organizzativi e sui provvedimenti amministrativi e finanziari e elegge la Direzione del Partito [...]. Il Congresso sarà presieduto da un Ufficio di presidenza, eletto all'inizio dei lavori, che avrà cura di redigere sotto la sua responsabilità il verbale con la trascrizione integrale delle deliberazioni. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto con voto consultivo al Congresso i membri a qualsiasi titolo della Direzione. <br>Art. 28 - Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti dalle Sezioni, in ragione di uno ogni 100 iscritti regolarmente tesserati o frazione. Ogni delegato potrà, in caso di necessità, rappresentare anche un numero di tesserati superiore a 100, ma con un massimo di 1000 [...]. Le Sezioni potranno essere rappresentate anche da soci di altra Sezione della stessa federazione regionale.<br><br>Consiglio nazionale<br>Art. 29 - Il Consiglio nazionale è l'organo sovrano del Partito tra l'uno e l'altro Congresso nazionale ed ha di questo tutte le attribuzioni ad esclusione del potere di eleggere la Direzione nazionale. Esso si compone di delegati eletti di volta in volta dalle Direzioni provinciali, in ragione di uno ogni 2.000 iscritti o frazione. La delega deve essere accompagnata dall'estratto del verbale della riunione della Direzione provinciale. I delegati devono essere iscritti ad una Sezione della stessa Federazione regionale della Federazione delegante e possono avere deleghe da più Federazioni, purchè non rappresentino in ogni caso più di 2.000 iscritti. Sono membri di diritto, con voto deliberativo del Consiglio nazionale, i membri effettivi della Direzione. A richiesta le votazioni del Consiglio nazionale avvengono secondo il numero degli iscritti rappresentati. Sono membri di diritto, con voto consultivo, del Consiglio nazionale i membri consultivi della Direzione nazionale. Il Consiglio nazionale viene convocato su deliberazione della Direzione del Partito o su richiesta di quattro Direzioni regionali del Partito o delle Direzioni di tante Federazioni provinciali che rappresentino un quinto degli iscritti.

## **Fonti archivistiche e bibliografia**

### **Note**

(1) Le informazioni di seguito riportate sono tratte dall'archivio del partito, oggetto del presente inventario, e da un nucleo di documenti, risalenti perlopiù agli anni 1923-1924, riconducibili all'attività della Federazione trentina del Partito repubblicano italiano, ceduti al Museo storico di Trento da Mimma Battisti il 26 aprile 2017. Quest'ultimo materiale non è inventariato, ma presso l'istituto è disponibile un elenco dettagliato della documentazione a cura di Mirko Saltori.<br>(2) Cfr. Beppino Disertori, "Notizie e testimonianze sul Partito Repubblicano e sul Partito d'Azione nel Trentino", in Archivio trimestrale. Rassegna storica di studi sul movimento repubblicano, A.XII, aprile-giugno 1986<br>(3) Il Regio decreto n.1848 del 6 novembre 1926 decretò lo scioglimento di tutti i partiti, associazioni e organizzazioni che esplicavano azione contraria al regime.<br>(4) "Non puoi credere con quale senso di vivissima

esultanza appresi il passaggio della Federazione Trentina del Partito d'Azione in seno alla Federazione Repubblicana. Tu sai quanto ci tenevo a simile soluzione. In occasione del mio giro quassù fu una delle mie maggiori preoccupazioni. E fu per me motivo di intima gioia il passaggio tuo e di altri cari e autorevoli amici alla federazione del P.R.I., assieme al padre tuo", lettera di Stringari a Beppino Disertori, Venezia, 12 dicembre 1946, Archivio Beppino Disertori, fasc. 3.57  
(5) Vedi: Archivio PRI, fasc. 52  
(6) Via Malpaga 3 (1947-1955), via Belenzani, 64 (1955-?), via Oss Mazzurrana, 54 (anni '60 e '70).  
(7) Del Pennino Antonio, "Il partito politico nell'ordinamento giuridico italiano", in : "L'ircocervo, a.1, n.1, luglio 2002; Tentoni Luca, "La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia. Il dibattito dall'Assemblea Costituente al disegno di legge del governo Letta", [www.dirittoditutti.giuffre.it](http://www.dirittoditutti.giuffre.it).